

## ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2024 il mese di agosto il giorno 12 in Rovigo (RO), presso la sede sociale in via Camillo Benso Conte di Cavour n. 24 sono presenti le seguenti signore:

 **Maria Cristina Berdusco** nata a Vicenza il 27/06/1960 residente a Vicenza cap 36100 in via della Rotonda 119 codice fiscale BRDMCR60H67L840S

 **Giulia Ciclamini** nata a Rovigo il 05/06/1993 residente a Lendinara cap 45026 in via Don Minzoni n. 3E codice fiscale CCLGLI93H45H620I

 **Chiara De Battisti** nata a Padova il 28/04/1987 residente a Monselice cap 35043 in via San Giacomo 40 codice fiscale DBTCHR87D68G224I

 **Anna Donà** nata a Dolo il 02/03/1995 residente a Dolo cap 30031 in via don Milani 5/3 codice fiscale DNONNA95C42D325Z

 **Claudia Fenzi** nata a Rovigo il 25/03/1972 residente a Rovigo cap 45100 in via Respighi, 13 codice fiscale FNZCLD72C65H620W

 **Gloria Gasparini** nata a Rovigo il 02/07/1998 residente a Ceregnano cap 45010 in via Giosuè Carducci 439 codice fiscale GSPGLR98L42H620A

 **Martina Giona** nata a Rovigo il 11/06/1991 residente a Rovigo cap 45100 in via Jessie White 10 codice fiscale GNIMTN91H51H620Z

 **Elisa Guidolin** nata a Castelfranco Veneto (TV) il 29/05/2001 residente a Castelfranco Veneto cap 31033 in via Roana n°6 codice fiscale GDLSE01E69C111M

 **Elisa Salmaso** nata a Rovigo il 14/01/1984 residente a Rovigo cap 45100 in via Bisuccio, 19 codice fiscale SLMLSE84A54H620B

 **Desy Romanato** nata a Piove di Sacco (PD) il 08/11/1991 residente a Bovolenta (PD) cap 35024 in via Argine Sx, 39A codice fiscale RMNDSY91S48G693R

 **Giada Vecchiato** nata a Dolo (VE) il 11/08/1997 residente a Ferrara cap 44121 in via Francesco del Cossa, 6 codice fiscale VCCGDI97M51D325K

 **Laura Visentin** nata a Rovigo il 29/11/1984 residente a ROSOLINA (RO) cap 45010 in via PO DI LEVANTE 4 % Via della Quercia-E212 codice fiscale VSNLRA84S69H620Y

 **Valentina Zonta** nata a Castelfranco Veneto (TV) il 17/03/1996 residente a Castelfranco Veneto cap 31033 in via Goito, 9 codice fiscale ZNTVNT96C57C111L

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: STUDI LOGOS (la denominazione sarà comprensiva dell'acronimo APS dopo l'iscrizione al Runts).

**ART. 2** L'Associazione ha sede legale in: ROVIGO via Camillo Benso Conte di Cavour n. 24.

**ART. 3** L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

**ART. 4** L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017), di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**ART. 5** L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

**ART. 6** I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte le signore alle quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Presidente      | Sig.ra Claudia Fenzi    |
| Vice Presidente | Sig.ra Martina Giona    |
| Segretaria      | Sig.ra Giulia Ciclamini |

Il ruolo di Tesoriera sarà svolto da Sig.ra Martina Giona

**ART. 7** - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2024.

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 31 articoli di seguito specificati, steso su nr. 14 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Rovigo, li 19 agosto 2024

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Sig.ra | <u>Maria Antonia Baccaro</u> |
| Sig.ra | <u>Giulia Ciclamini</u>      |
| Sig.ra | <u>Claudia Fenzi</u>         |
| Sig.ra | <u>Anna Maria</u>            |
| Sig.ra | <u>Claudia Fenzi</u>         |
| Sig.ra | <u>Gloria Gasparini</u>      |
| Sig.ra | <u>Martina Giona</u>         |
| Sig.ra | <u>Giulia Ciclamini</u>      |
| Sig.ra | <u>Anna Maria</u>            |
| Sig.ra | <u>Desi Romano</u>           |
| Sig.ra | <u>Giulia Ciclamini</u>      |
| Sig.ra | <u>Anna Maria</u>            |
| Sig.ra | <u>Valentina Lenti</u>       |

# **STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

## **COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

### **ART. 1) COSTITUZIONE**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "STUDI LOGOS" con durata a tempo indeterminato.

L'Associazione rientrerà nella forma di "Associazione di promozione sociale" (*in sigla APS*) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "STUDI LOGOS APS".

La variazione della denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

### **ART. 2) SEDE LEGALE**

L'Associazione ha sede legale a Rovigo, Via Camillo Benso Conte di Cavour n.24. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

### **ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività dell'Associazione vengono progettate e realizzate da un'équipe multidisciplinare di professionisti e da volontari che condividono la finalità di promozione del benessere psico-fisico della persona (in età evolutiva e adulta) e delle relazioni all'interno della coppia e della famiglia.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di :

- a. promuovere nel territorio attività di formazione e divulgazione di conoscenze scientifiche sulle problematiche della coppia, della famiglia, dei minori e degli anziani, in ambito psicologico, pedagogico e sanitario;
- b. favorire contesti educativi e formativi per gruppi di bambini, adolescenti, adulti e genitori su tematiche specifiche.
- c. supportare l'attività educativa e formativa fornendo un servizio di consulenza e/o terapia nei confronti del singolo, della coppia e della famiglia in ambito psicologico, pedagogico e sanitario;

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, in particolare:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Gli obiettivi dell'Associazione si concretizzano, nell'ambito psicologico, pedagogico e sanitario, attraverso attività cliniche (diagnosi, terapia, trattamento abilitativo e riabilitativo e consulenza) e attività formative (laboratori, conferenze e seminari) rivolte a bambini, adolescenti e adulti (singoli, coppie e genitori) anche in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni presenti nel territorio.

### Esempi di attività formative (laboratori, conferenze e seminari):

- laboratori individuali o di gruppo di potenziamento cognitivo specifico per DSA o ADHD
- laboratori individuali e in gruppo sulla lettura per bambini 0-6 e genitori
- laboratori di gruppo per la formazione dei genitori
- laboratori teatrali e di lettura per gruppi di preadolescenti e adolescenti
- conferenze su tematiche educative per genitori
- seminari per educatori, insegnanti, psicologi, pedagogisti su tematiche relative all'area psico-pedagogica o nell'ambito della disabilità
- progetti in rete con altri enti, istituzioni o associazioni inerenti all'area psico-pedagogica e sanitaria

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO**

#### **ART. 5) VOLONTARI**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e

Statuto Associazione "Studi LOGOS"

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 6) LAVORO RETRIBUITO**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

#### **ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

#### **ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA**

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa richiesta. È comunque facoltà degli associati di effettuare erogazioni liberali.

## **ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.& i.) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

### **ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

#### ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori in caso di votazioni.

#### **ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

#### **ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre soci

eletti dall'Assemblea ordinaria, fino a un massimo di 11, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### **ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

#### **ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà nelle forme che lo stesso Consiglio riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

#### **ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti  
Statuto Associazione "Studi LOGOS"

dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

#### **ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA**

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

##### **ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 300.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART. 29) LO SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

##### **ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS**

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e Codice del Terzo Settore aggiornato delle successive modifiche e integrazioni.

Rovigo, 12/08/2024

FIRME:

Sig.ra Maria Antonia Bresolin  
Sig.ra Giulia Cappelletti  
Sig.ra Chiara De Santis  
Sig.ra Anna De Santis  
Sig.ra Claudia Fari  
Sig.ra Gloria Gasparini  
Sig.ra Monica Giam  
Sig.ra Elena Giam  
Sig.ra Elisa Romano  
Sig.ra Dora Romano  
Sig.ra Giada Vassallo  
Sig.ra Leonarda  
Sig.ra Valentina Tate

Liquidato € ESONTE Registrato il 12 AGO. 2024  
Firma 3  
ORIGINALE N° 805

Firma su delega del Direttore Provinciale FRANCESCO ANTONIOLI